Cassazione civile sez. I, 16/09/2019, n. 22987

Il Tribunale di Voghera in data 3/6/2010 emetteva un decreto ingiuntivo nei confronti di N.W. per la somma di Euro 43.669,67, oltre interessi e spese, a favore della (OMISSIS) società cooperativa a RL, somma dovuta dal N. in forza di Delib. Assembleare assunta dalla società in data 27 giugno 2008, con la quale era stato approvato il bilancio e suddivisa tra i soci una esposizione debitoria appostata nel bilancio dellâ??anno 2008, ma riferibile allâ??esercizio 2007.

N. proponeva opposizione, eccependo lâ??inesistenza della prova scritta del credito, oltre che lâ??inesistenza del credito stesso, nonchÃ" incidentalmente la nullità della Delibera assembleare per omessa previa convocazione del socio.

Il Tribunale, allâ??esito del giudizio di opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo invalida lâ??assemblea sociale che aveva adottato la Delibera posta a fondamento del procedimento monitorio, per omessa convocazione del N., sulla considerazione che, pur avendo questi comunicato il recesso in data 29 giugno 2007, avrebbe dovuto essere convocato per lâ??assemblea indetta al fine di esaminare il bilancio 2007, atteso che il recesso del N. avrebbe avuto effetto solo con la chiusura dellâ??esercizio 2007.

La Corte di appello di Milano ha accolto il gravame proposto dalla società ed ha respinto lâ??appello incidentale proposto da N..

N. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la societ \tilde{A} ha replicato con controricorso.

Con memoria in data 30/5/2019 si Ã" costituito il Fallimento (OMISSIS) Società cooperativa in liquidazione depositata, comunicando che la società era fallita in data 19/1/2018 e facendo proprie le difese svolte dalla controricorrente società in bonis.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente deve darsi atto che lâ??intervenuto fallimento della società cooperativa, comunicato con la memoria, non spiega effetto ai fini che qui interessano. In particolare, lâ??apertura della procedura concorsuale non integra una causa di interruzione del giudizio in sede di legittimità posto che in questâ??ultimo, che Ã" dominato dallâ??impulso dâ??ufficio, non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (Cass. n. 7477 del 23/03/2017; Cass. n. 21153 del 13/10/2010)

2.1. Passando allâ??esame del ricorso, si impone con priorità lo scrutinio del terzo motivo, che ha carattere pregiudiziale.

Con detto motivo Ã" stata ribadita lâ??eccezione di invalidità della procura rilasciata dalla società per il procedimento monitorio e la conseguente nullità dellâ??atto introduttivo, perchÃ" sottoscritto dal solo presidente della cooperativa, nonostante ai sensi dellâ??art. 41 dello Statuto la rappresentanza legale in giudizio spettasse a questi ed ai due vicepresidenti. Si sostiene che la nullità denunciata non può ritenersi sanata dalla ratifica intervenuta nel giudizio di opposizione a cognizione piena, rimanendo confinata solo a tale giudizio senza potersi estendere al procedimento monitorio: ci si duole quindi della violazione degli artt. 638 e 83 c.p.c., da parte della Corte di appello.

- **2.2.** La censura A" infondata.
- 2.3. Eâ?? pacifico, non contestandolo la resistente nel controricorso, che la procura relativa al decreto ingiuntivo era stata rilasciata dal solo presidente, ma Ã" altrettanto pacifico che detta procura era stata regolarizzata, ex art. 182 c.p.c., mediante il rilascio della stessa con la doppia firma statutariamente richiesta. Orbene â?? attesa lâ??unitarietà del procedimento per ingiunzione, nel quale lâ??opposizione costituisce il prosieguo, aprendo la fase a cognizione piena del procedimento instaurato con la richiesta di provvedimento monitorio, della precedente fase a cognizione sommaria â?? Ã" evidente che qualsiasi vizio di costituzione o di rappresentanza puÃ² essere sanato, ai sensi dellâ??art. 182 c.p.c., nel corso del giudizio di opposizione. Lâ??assunto del ricorrente â?? secondo il quale â??il procedimento monitorio si Ã" perfezionato e concluso con lâ??emissione del decretoâ?• â?? potrebbe reputarsi corretto solo se allâ??emissione del provvedimento di ingiunzione non facesse seguito lâ??opposizione del debitore ingiunto, giacchÃ" â?? in tale ipotesi â?? la vicenda processuale troverebbe il suo epilogo nellâ??ambito del procedimento sommario in parola. Nel caso concreto, essendosi aperta la fase a cognizione piena, la produzione, da parte della Cooperativa opposta, di una nuova valida procura nella comparsa di risposta vale â?? per le ragioni esposte â?? a sanare il vizio di rappresentanza della fase monitoria (Cass. n. 4780 del 26/2/2013).
- **3.1**. Vanno quindi esaminati i restanti motivi di ricorso.
- **3.2**. Con il primo motivo si denuncia la violazione dellâ??art. 2479 ter c.c., comma 1, applicato nel caso in esame dalla Corte territoriale, e si sostiene che avrebbe dovuto essere applicato lâ??art. 2479 ter c.c., comma 3. La critica si appunta sulla statuizione che ha ritenuto che, in caso di omessa convocazione del socio, non ricorreva la nullità della Delibera, ma solo la possibilità di annullarla mediante impugnazione nel termine di novanta giorni dalla trascrizione.
- **3.3**. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 1 e 2, relativo alla lotta contro i ritardi nei pagamenti. A parere del ricorrente alla fattispecie in esame non era applicabile il D.Lgs. cit., relativo al saggio degli interessi moratori, non trattandosi

di un credito derivante da una transazione commerciale, mentre la Corte di appello, confermando il decreto ingiuntivo, ne ha ribadito lâ??applicazione.

3.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 633,634 e 164 c.p.c.. Il ricorrente lamenta che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso senza la prova scritta dellâ??esistenza del credito e, allâ??uopo, rappresenta che nel verbale di assemblea in data 27 giugno 2008, prodotto come prova scritta, non compariva il proprio nome, nonostante la presenza dellâ??intero capitale sociale, e che la nullitĂ del titolo ai sensi dellâ??art. 1421 c.c., poteva essere rilevata anche dâ??ufficio dal giudice, rientrando nei compiti di indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dellâ??azione.

Lamenta anche la nullità assoluta dellâ??atto introduttivo del giudizio, il ricorso per decreto ingiuntivo, per la mancata esposizione dei fatti.

- **4.1**. I motivi primo e quarto possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno accolti perchÃ" fondati.
- **4.2**. Eâ?? del tutto pacifico tra le parti â?? essendo stata tale circostanza anche ammessa in giudizio dalla (OMISSIS) (v. fol. 9 della sent. imp.) â?? che al N. era stata omesso lâ??avviso di convocazione per lâ??assemblea del 26 giugno 2008, sebbene il medesimo fosse certamente interessato a partecipare a tale assemblea, in qualità di socio receduto nellâ??anno 2007, chiamato statutariamente a ripianare le perdite sociali di quellâ??esercizio. La Delibera in questione incideva, dunque, indiscutibilmente sui diritti dellâ??odierno ricorrente.

La Corte dellâ??appello ha escluso che ricorresse la nullità della Delibera attraverso i seguenti passaggi argomentativi: segnatamente, dopo avere ricordato che la Delibera assembleare presa in assenza assoluta di informazione Ã" impugnabile nel termine di tre anni (art. 2479 ter c.c., comma 3), mentre ogni altro vizio relativo a carenze informative va ricondotto ai vizi di cd. annullabilità in relazione ai quali il termine di impugnazione Ã" quello breve di novanta giorni previsto dallâ??art. 2479 ter c.c., comma 1, ha affermato che, nel caso di specie, il verbale dellâ??assemblea riferito allâ??anno 2007 era stato regolarmente notificato al N. in data 15 luglio 2008 e che da quella data erano decorsi, inutilmente, i novanta giorni per lâ??impugnazione entro i quali il N. avrebbe dovuto far valere il difetto di convocazione del socio.

In particolare ha statuito che la Delibera non pu \tilde{A}^2 essere considerata nulla, qualora \hat{a} ?? come nel caso \hat{a} ?? sia stata data informazione del contenuto della Delibera assembleare stessa, bens \tilde{A}^{\neg} annullabile previa impugnazione nel termine anzidetto. (fol. 11/12 della sent. imp.).

- **4.3**. Tali argomentazioni non possano essere condivise.
- **4.4**. Lâ??art. 2479 ter c.c., comma 3, invero, considera impugnabile nei tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci di SRL â??le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e

quelle prese in assenza assoluta di informazioni�, trattandosi di decisioni da considerarsi nulle, pure in difetto di una previsione espressa, per la sostanziale assonanza di tale forma di invalidità con quella espressamente dichiarata come dante luogo a nullitÃ, di cui allâ??art. 2379 c.c. (dettato in tema di SPA).

Di più, ad evidenziare che si tratti di nullità in senso tecnico contribuisce, altresì, il riferimento alla legittimazione a farla valere in capo a â??chiunque vi abbia interesseâ?•, contenuta dellâ??art. 2479 ter c.c., comma 3, che riproduce sostanzialmente il disposto dellâ??art. 1421 c.c., in tema di nullità contrattuali.

- **4.5**. Invero lâ??interpretazione della disposizione in esame non può prescindere nemmeno dallo specifico quadro normativo previsto per le SRL, che conta plurimi e peculiari modelli decisionali: la diversa, e più ampia, locuzione â??decisioni preseâ?! in assenza assoluta di informazioniâ?• rispetto a â??mancata convocazioneâ?•, adoperata dallâ??art. 2379 c.c., Ã" stata spiegata convincentemente â?? dalla dottrina con la necessità di rendere la norma applicabile anche alle decisioni adottate in via extra-assembleare.
- **4.6**. A conferma, va considerato â?? e tanto più eiò Ã" rilevante, atteso che nel caso in esame la Delibera impugnata fu adottata a seguito di consultazione assembleare â?? che lâ??art. 2479 bis c.c., che disciplina lâ??assemblea dei soci di SRL, chiaramente ed inderogabilmente prevede non solo che la convocazione vi debba essere, ma ne prescrive anche il contenuto minimo e cioÃ" â??la tempestiva informazione sugli argomenti da trattareâ?•, così fornendo il criterio interpretativo alla luce del quale leggere anche lâ??art. 2479 ter c.c., comma 3, prima esaminato.

La sinergica combinazione delle due disposizioni dimostra che lâ??informazione deve essere preventiva â?? ed infatti, lâ??art. 2479 bis c.c., parla di â??tempestiva informazioneâ?• e lâ??art. 2479 ter di â??decisioni preseâ?• senza informazioni â?? e ne evidenzia lâ??imprescindibilitÃ, qualunque sia il modello decisionale adottato, mentre risulta rimessa allâ??atto costitutivo solo la possibilità di disciplinare in autonomia le modalità di convocazione dellâ??assemblea.

- **4.7**. A ciò va aggiunto che lâ??ampia formula adottata nellâ??art. 2479 ter c.c., â??decisioni preseâ? in assenza assoluta di informazioniâ?•, proprio perchÃ" non Ã" focalizzata esclusivamente sugli argomenti da trattare ex art. 2479 bis c.c., deve ritenersi estesa anche alle informazioni sullâ??avvio del procedimento deliberativo, laddove non sia prevista la convocazione assembleare per la quale vige la normativa specifica.
- **4.8**. Avvalora la tesi della nullità anche la prevista applicabilità ex art. 2479 ter c.c., comma 4 â?? dellâ??art. 2379 bis, c.c., il cui titoletto reca â??Sanatoria delle nullità â?• dettato per le SPA: tale disposizione prevede, al comma 1, che lâ??impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dellâ??assemblea, così esplicitando, da un lato, che tale difetto Ã" causa di nullitÃ, e dallâ??altro prevedendo â?? non tanto una sanatoria ma â?? la preclusione

allâ??impugnazione per il socio che abbia dichiarato il suo assenso, anche successivo, allo svolgimento dellâ??assemblea.

4.9. In sintesi, il legislatore, pur consentendo che i soci della SRL possano scegliere tra una pluralità dei modelli decisionali, ha posto come cardini imprescindibili per la corretta formazione della volontà sociale deliberativa due elementi, e cioÃ" la informazione preventiva dei soci in merito allâ??avvio del procedimento deliberativo e lâ??informazione sugli argomenti da trattare, ed ha sanzionato con la nullità lâ??inosservanza di tali prescrizioni.

In proposito giova ricordare che le Sezioni Unite, affrontando il tema della invalidit delle delibere assembleari di SRL per difetti concernenti la convocazione, hanno chiarito, per quanto interessa il presente giudizio, che la convocazione non solo deve essere spedita anteriormente, ma deve, comunque essere ricevuta prima della assemblea di modo da consentire un consapevole esercizio del potere deliberativo (Cass. Sez. U. 23218 del 14/10/2013).

- **4.10**. Ulteriore conferma si ritrae, infine, proprio dallâ??art. 2479 ter c.c., comma 1, in quanto la facoltà di impugnazione nel termine breve Ã" attribuita ai soci che non hanno consentito alla deliberazione, ossia ai soci assenti, astenuti e, naturalmente, a quelli dissenzienti, tra i quali non Ã" possibile far rientrare i soci non avvisati, poichÃ" la loro mancata comparizione non può assumere la veste di una sciente assenza, nÃ" ancor meno di una forma di astensione o di dissenso.
- **4.11**. Si deve ora tornare al caso in esame, ove â?? si ribadisce â?? la volontà sociale si era formata allâ??esito di una consultazione assembleare della quale il N. non aveva avuto alcuna informazione preventiva, nÃ" in merito alla convocazione, nÃ" in merito allâ??argomento allâ??ordine del giorno.
- **4.12**. La questione \tilde{A} " stata risolta in sede di gravame mediante il raffronto tra \hat{a} ??l \hat{a} ??assenza assoluta di informazione \hat{a} ?•, sanzionata con una invalidit \tilde{A} di lungo termine, e \hat{a} ??le carenze informative \hat{a} ?•, considerate soggette al termine pi \tilde{A}^1 breve di novanta giorni, termine, nel caso, gi \tilde{A} vanamente decorso.

Premesso che, in assenza di una espressa previsione normativa di riferimento e di una esplicitazione più puntuale a cura della Corte di appello, si deve ritenere che questa abbia inteso ricondurre le carenze informative genericamente nellâ??alveo delle decisioni prese â??non in conformità con la legge o con lâ??atto costituivoâ?•, il problema si incentra, pertanto, sul significato da attribuire alla espressione â??assenza assoluta di informazioniâ?•, contenuta dellâ??art. 2479 ter c.c., citato comma 3.

Alla luce della pregressa ricostruzione normativa tale espressione sicuramente ricomprende anche il mancato avviso della convocazione ed impone per le ragioni esposte di ricondurre la fattispecie in esame entro la disciplina dellâ??art. 2479 ter c.c.,comma 3.

4.13. Invero anche la dottrina e la giurisprudenza di merito non dubitano che, nellâ??ambito della nullità ivi configurata, rientri il caso in cui uno o più soci non abbiano ricevuto lâ??avviso di convocazione assembleare. In tal senso si Ã" sempre espresso, del resto, il tradizionale insegnamento di questa Corte, laddove ha ripetutamente affermato che la omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina lâ??inesistenza giuridica di questâ??ultima, laddove la irregolaritÃ, o il vizio, che infici la convocazione, non determina la stessa conseguenza, ma la mera annullabilitA della deliberazione (Cass. n. 11186 del 22/8/2001; Cass. n. 9364 dellâ??11/6/2003; Cass. n. 18845 del 26/9/2016). Tuttavia a tali decisioni â?? emesse con riferimento alla disciplina giuridica precedente alla riforma delle società di capitali â?? hanno fatto seguito altre pronunce, emesse nella vigenza della nuova normativa, che hanno confermato che il difetto assoluto di informazione (con riferimento alla SRL) dà luogo a nullità rilevabile anche dal giudice dâ??ufficio, ex art. 2479 ter c.c., comma 3 (Cass. n. 16265 del 27/6/2013; Cass. n. 27736 del 31/10/2018). Il fatto che tale ultima pronuncia abbia affermato la deferibilitA delle controversie inerenti a tale nullitA agli arbitri, trattandosi di diritti disponibili, in virtù della previsione di cui allâ??art. 2379 bis c.c. (ipotesi non ricorrente nel caso di specie), non immuta la conclusione che sempre di nullitA si tratti, anche se â?? per la disponibilità dellâ??azione â?? la relativa domanda può essere sottoposta agli arbitri. Eâ?? invero, assolutamente pacifico che il ricorso allâ??arbitrato non Ã" escluso, in linea di principio, per le questioni attinenti alla nullitA dei contratti, vertendosi in materia di diritti disponibili (Cass. n. 15941 del 19/12/2000; Cass. n. 3975 del 27/12/2004), essendo certamente disponibile il diritto a far valere la nullitA di un contratto o di una Delibera. In particolare, tale ultima decisione ha ben chiarito che il limite della indisponibilitA dei diritti non va confuso con quello della inderogabilitA della normativa sostanziale applicabile al caso controverso, e che dA luogo a nullitÃ. In altri termini, sebbene la questione sia deferita agli arbitri, sempre di nullità si tratta. In tal senso, la dottrina â?? nel commentare la disposizione dellâ??art. 2379 bis. c.c., secondo cui \hat{a} ??l \hat{a} ??impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non pu \tilde{A}^2 essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dellâ??assembleaâ?•, richiamata dellâ??art. 2479 ter c.c., u.c. â?? ha, sostanzialmente in conformità a quanto affermato da questa Corte nelle decisioni succitate, sostenuto che la norma dellâ??art. 2379 bis, ad onta della rubrica, non rappresenta unâ??ipotesi di sanatoria della deliberazione.

Lâ??assenso produce, invero, il solo effetto di precludere al suo autore lâ??impugnazione dellâ??atto, sicchÃ" ove tale atto sia impugnato da altri soggetti, glò,effetti della nullità dichiarata avrà effetto anche nei del socio nei cui confronti ei cui confronti lâ??impugnazione era stata preclusa dal consenso prestato alla Delibera invalida.

4.14. Per tali complessive ragioni lâ??assunto del ricorrente risulta fondato ed i motivi vanno accolti, giacchÃ" la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la omessa convocazione per lâ??assemblea alla luce dellâ??art. 2473 ter c.c., comma 3 e, conseguentemente, vagliare la

ricaduta della nullità della Delibera sullâ??assolvimento degli oneri probatori in forma scritta nel procedimento monitorio ex artt. 633 e 634 c.p.c..

- 5. Il secondo motivo rimane assorbito dalla??accoglimento dei motivi primo e quarto.
- 6. In conclusione vanno accolti i motivi primo e quarto del ricorso, assorbito il secondo ed infondato il terzo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per lâ??applicazione dei principi espressi e la statuizione sulle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

â?? Accoglie i motivi primo e quarto del ricorso, assorbito il secondo ed infondato il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : Delibera Srl: termine lungo per impugnare se socio non \tilde{A} " stato convocato. Supporto Alla Lettura :

IMPUGNAZIONE DELIBERE SRL

Lâ??art. 2479 ter $3\hat{A}^{\circ}$ comma c.c. prevede tre ipotesi di **nullitÃ** della delibera:

- le decisioni aventi oggetto impossibile o illecito;
- le decisioni prese in assoluta mancanza di informazione;
- le decisioni che modificano la??oggetto sociale prevedendo attivit\(\tilde{A} \) impossibili o illecite.

In caso di vizi suscettibili di produrre la nullità della delibera Ã" legittimato ad agire, come nelle S.p.a., chiunque vi abbia interesse, da intendersi in senso sostanziale e processuale. Tuttavia, legittimati ad impugnare delibere che hanno approvato il bilancio sono solo i soci che possiedono il 5% (art. 2434-bis, comma 2, c.c. richiamato dallâ??art. 2479-ter, comma 4, c.c.). Non si possono, comunque, impugnare le delibere di approvazione del bilancio dopo che Ã" avvenuta lâ??approvazione del bilancio dellâ??esercizio successivo. Le cause di annullabilità delle delibere della S.r.l. sono previste dai co. 1, 2 e 4 dellâ??art. 2479-ter c.c., ovvero:

- le decisioni prese in difformità alla legge o dellâ??atto costitutivo;
- le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un conflitto di interessi con quello della societ \tilde{A} ;
- le decisioni prese con la mancanza di legittimazione dei partecipanti se determinante per la delibera;
- le decisioni prese in presenza di singoli voti invalidi o con il loro indebito conteggio;
- le decisioni per le quali il verbale risulti incompleto o inesatto a tal punto d impedire là??accertamento nel merito della delibera.

Le delibere annullabili per difformit \tilde{A} alla legge o allâ??atto costitutivo riguardano per lo pi \tilde{A}^1 vizi relativi al procedimento, ovvero vizi della convocazione. In giurisprudenza, sono state individuate le seguenti ipotesi:

- convocazione dellâ??assemblea ad opera del solo Presidente del Cda anzich \tilde{A} © da delibera collegiale come previsto dallâ??atto costitutivo;
- mancata convocazione del creditore pignoratizio;
- delibera assunta senza il differimento richiesto da un socio (art. 2374 c.c.);
- diversità del luogo di svolgimento dellâ??assemblea rispetto a quello indicato nellâ??avviso di convocazione;
- esercizio infedele del potere di rappresentanza.

In caso di vizi suscettibili di produrre lâ??annullabilit \tilde{A} della delibera, nelle S.r.l. \tilde{A} " legittimato ad agire:

Pageogni socio assente, dissenziente o astenuto;

- ciascun amministratore;
- Giurispedia Il portale del diritto
- lâ??organo consiliare.

Giurispedia.it